

SERVIZI CONTABILI PROFESSIONALI
Via Cabral n. 40 scala A - 47841 Cattolica (Rn)

Cattolica, lì 05.02.2015

Oggetto: **AGEVOLAZIONE PER CREDITO D'IMPOSTA SU SPESE DI RICERCA & SVILUPPO**

La Legge Finanziaria ha previsto che il credito d'imposta sia riconosciuto per gli investimenti effettuati dal periodo d'imposta 2015 fino al 2019 compreso.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame saranno definite con un apposito DM.

Soggetti interessati

Il beneficio in esame spetta a tutte le imprese **indipendentemente dalla forma giuridica** (ditta individuale, società di persone / di capitali, ecc.), dal **settore** economico in cui operano e dal **regime contabile** adottato.

Attività di ricerca & sviluppo agevolabili

Sono agevolabili le **spese sostenute per le seguenti attività di ricerca e sviluppo:**

- a) lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni / utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con l'esclusione dei prototipi di cui alla successiva lett. c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Rientrano in tale tipologia di attività anche quelle destinate alla:
 - definizione concettuale, pianificazione e documentazione riferite a nuovi prodotti, processi e servizi, compresa l'elaborazione di progetti, disegni, piani o altra documentazione purché non destinati a scopi commerciali;
 - realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali o progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali (semprché il prototipo sia il prodotto finale e il relativo costo di fabbricazione sia troppo elevato per poterlo utilizzare solo con finalità di dimostrazione o convalida);
- d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non rientrano tra le attività agevolabili le **modifiche ordinarie o periodiche** di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, ancorché dette modifiche rappresentino miglioramenti.

Spese agevolabili

Le spese per le quali è riconosciuto il credito d'imposta in esame sono quelle relative a:

- a) **personale altamente qualificato** impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo;
- b) **quote di ammortamento** delle spese di acquisizione / utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo ottenuto applicando i coefficienti fiscali di cui al DM 31.12.88, e comunque di costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA);
- c) **costi di ricerca** svolta in collaborazione con Università e Enti / organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative;
- d) **competenze tecniche e privative industriali** relative ad un'invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

Misura e caratteristiche del credito d'imposta

- Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un **importo massimo annuo di euro 5 milioni**; inoltre è fissata anche una soglia minima di spesa in quanto il credito è riconosciuto a condizione che siano sostenute **spese** per attività di ricerca e sviluppo **pari ad almeno € 30.000**.
- Sono agevolabili le spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta al 2015 (meccanismo incrementale) si tratta, quindi, di una eccedenza rispetto ad una media "fissa" (2012-2014).

Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è quella risultante dagli investimenti realizzati nel periodo decorrente dalla costituzione delle stesse.

Le modalità di calcolo appaiono piuttosto particolari in quanto il credito d'imposta calcolato secondo il meccanismo incrementale spetta nella misura del 25% per le spese sopraindicate ai punti **b)** e **d)** ; la norma stabilisce, altresì, che per le spese relative ai punti **a)** e **c)** il credito d'imposta spetta, invece, nella misura del 50% delle spese medesime.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è "automatico" in quanto non prevede la presentazione di una istanza telematica all'agenzia delle entrate da parte delle imprese per usufruire del contributo.

Il credito d'imposta:

- va indicato nel mod. UNICO;
- **non è tassato ai fini IRPEF / IRES e IRAP**;
- **non rileva** ai fini del **rapporto di deducibilità** degli **interessi passivi** e dei **componenti negativi** ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Controllo del credito spettante

Sulla base della documentazione contabile, da allegare al bilancio, soggetta a certificazione da parte di un revisore contabile l'agenzia delle entrate potrà effettuare dei controlli sulla legittima spettanza del credito richiesto.

Le spese sostenute per l'attività di certificazione "*sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000*".

Qualora venga accertato l'indebito utilizzo del credito, l'Agenzia delle Entrate recupera il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Si rimane a disposizione per ogni chiaramente a riguardo.